



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO (TE)

III[^] Settore – Area Amministrativa – Ufficio Affari Generali

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: affarigenerali@comune.mosciano.te.it – Internet: www.comune.mosciano.te.it

Prot. n. 11761

Li, 8-7-2020

Oggetto: Cimitero Comunale: riapertura con orario definitivo.

ORDINANZA N. 40 DEL 8-7-2020

Premesso:

- Che nella fase iniziale dell'emergenza Covid 19, a seguito di specifiche disposizioni - DPCM governativi, Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo, Circolari del Ministero della Salute- tra le misure adottate per evitare il diffondersi dell'epidemia, fu disposta la chiusura del Cimitero Comunale;

- Che in vista di quella che venne definita "Fase 2" dell'emergenza Covid 19, con Ordinanza sindacale n. 33 del 5-5-2020, fu disposta la riapertura al pubblico del Cimitero Comunale con decorrenza dal 6.5.2020 e fino a nuova disposizione (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30, alle 12,30 ed il sabato dalle ore 8,30 alle 18,00);

- Che, a seguito del DPCM del 17 maggio 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020, visto che la normativa nazionale e regionale evolveva ormai per un sempre più graduale ritorno alla "normalità", con ordinanza sindacale n. 34 del 22-5-2020, si stabilì che, con decorrenza dal 25 maggio 2020 e fino a nuova disposizione, fosse consentito l'accesso di persone al Cimitero tutti i giorni della settimana (domenica compresa), dalle ore 9,00 alle ore 18,00, ferme restando tutte quelle precauzioni discendenti dai vari DPCM governativi e facendo appello, comunque, al senso di responsabilità individuale di ogni singolo cittadino;

Considerato:

- **Che** con O.P.G.R. n. 74 del 14-6-2020 e i protocolli di sicurezza ad esso allegati, previsti dall'art. 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, precisamente alla sezione 13[^], punto 2) "Disposizioni tecniche", ultima alinea, si ribadisce che:

"i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale";

- **Che** il nostro territorio, dopo la fase più acuta (n.3 casi positivi) della vicenda Covid 19, è stato finora esente da ulteriori casi positivi riconosciuti ed anche nella Regione Abruzzo, i contagi hanno subito un fortissimo decremento;

- **Che** l'esperienza delle settimane decorse, data anche l'ampiezza dei viali e degli spazi interni al Cimitero, ha confermato che la cittadinanza ha risposto in modo positivo alle novità ed alle restrizioni imposte dall'emergenza Covid19 e che l'afflusso di persone è stato comunque modesto e graduale senza che si siano verificati assembramenti di sorta;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che si possa tornare anche per il nostro Cimitero ad una situazione di "normalità", ripristinando i consueti orari di accesso (estivo ed invernale), fermo restando per la popolazione, fino a nuova disposizione delle Autorità sovra-comunali, l'osservanza degli obblighi di indossare la mascherina, del necessario distanziamento sociale e del divieto assoluto di assembramento;

Visto l'ultimo DPCM 11 giugno 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 76 del 20-6-2020;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2020, n.267;

ORDINA

Che presso il Cimitero Comunale di C.da Colle Nasone, dal **09-07-2020** e fino ad eventuale nuovo provvedimento in materia, vengano ripristinati i tradizionali e consueti orari di apertura e chiusura, nel modo che segue:

- a) Periodo Estivo (01 Aprile/ 30 Settembre) -tutti i giorni, festivi compresi-
-dalle ore **08,30** alle ore **19,00**;
- b) Periodo Invernale (1° Ottobre /31 Marzo)- tutti i giorni, festivi compresi-
-dalle ore **09,00** alle ore **17,00** ;

INFORMA CHE:

- salvo futuri eventuali cambiamenti di legislazione a livello nazionale o regionale, restano tuttora in vigore gli obblighi per i cittadini, anche all'interno della struttura cimiteriale, di divieto di assembramento, del prescritto distanziamento sociale, dell'indossare la mascherina;

- l'accesso dentro la struttura continuerà ad essere sorvegliato dal Custode;

- rimangono autorizzate le operazioni cimiteriali con le già note restrizioni sino alla cessazione della pandemia o a disposizioni impartire da strutture sovracomunali.

RICORDA CHE:

- Le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amm.va pecuniaria, fatta salva l'applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per illeciti;
- In materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al D.L. 25-3-2020, n. 19, mentre per eventuali sanzioni amm.ve e per atti o fatti non sanzionabili in base al citato D.L., saranno applicate le sanzioni amm.ve ordinarie previste dall'art. 7 bis del TUEL;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, 104, da proporre entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza

ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1971, n. 1199, entro 120 gg dalle stesse date;

- La polizia municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE CHE:

1-sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune per consentire la massima conoscenza alla popolazione;

2-sia notificato il presente provvedimento alla Ditta Elettroimpianti F.lli Fiore di Mosciano S..A. in persona del legale rappresentante per la sua esecuzione ed anche al fine della affissione dello stesso agli ingressi della struttura cimiteriale;

3- sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza a: Presidente della Giunta Regionale; Prefettura di Teramo; Questura di Teramo, Direzione Prov.le della ASL, Comando Carabinieri; Ufficio Tecnico Comunale; Ufficio di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 8-7-2020

IL SINDACO
Giuliano GALIFFI

